

MISURE RESTRITTIVE UE NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA A SEGUITO DEL COINVOLGIMENTO NELLA CRISI UCRAINA

A seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione dell'Ucraina, l'Unione Europea, con i regolamenti 2022/398¹, 2022/355² e 2022/300³ ha introdotto misure restrittive supplementari nei confronti della Bielorussia.

I nuovi regolamenti modificano il regolamento (CE) n. 765/2006 che già prevedeva restrizioni oggettive, soggettive, finanziarie, in considerazione della situazione nel paese.

In particolare, per quanto riguarda le **restrizioni merceologiche, nell'import/export di beni**, il regolamento 2022/355 dispone:

→ **il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni sottoelencati, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia:**

- **i beni e le tecnologie a duplice uso** (i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821

- **i beni e le tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia** (allegato II del regolamento 2022/355 inserito nel regolamento 765/2006 come allegato V bis)

- determinati **macchinari** (allegato XII del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XIV)

Il divieto comprende anche determinati servizi (p.es. assistenza tecnica, servizi di intermediazioni e altri servizi connessi a tali beni e tecnologie, finanziamenti o assistenza finanziaria).

Sono previste alcune deroghe ai divieti di cui sopra, a determinate condizioni (p.es. scopo medico o umanitario, emergenze sanitarie, contratti conclusi entro una certa data), per un uso non militare e per utenti finali non militari, fatti salvi gli obblighi di autorizzazione/notifica.

→ **il divieto di importare nell'UE, direttamente o indirettamente:**

- **i prodotti legnosi** (allegato VIII del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato X)

¹ REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina pubblicato nella GUUE L82 del 9.3.2022 in vigore dal 10.3.2022

² REGOLAMENTO (UE) 2022/355 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia pubblicato nella GUUE L67 del 2.3.2022 in vigore dal 3.3.2022

³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/300 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia pubblicato nella GUUE L46 del 25.2.2022 in vigore dal 26.2.2022

- **i prodotti cementizi** (allegato IX del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XI)
- **i prodotti siderurgici** (allegato X del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XII)
- **i prodotti della gomma** (allegato XI del regolamento 2022/355 aggiunto al regolamento 765/2006 come allegato XIII)

se sono **originati della Bielorussia oppure sono stati esportati dalla Bielorussia**.

È inoltre **vietato l'acquisto** di detti beni situati in Bielorussia o originari della Bielorussia e il **trasporto** degli stessi originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia in qualsiasi altro paese.

Infine, sono vietati anche determinati servizi pertinenti ai divieti di cui sopra.

Sono ammesse deroghe per i contratti conclusi prima del 2.3.2022, per esecuzione fino al 4.6.2022.

Le misure sopra menzionate si aggiungono e/o modificano quelle già in vigore:

- divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni sottoelencati, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia:
- attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (elencate nell'allegato III del regolamento 765/2006). Il divieto si estende alla fornitura di determinati servizi pertinenti alle attrezzature elencate nell'allegato III e ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Sono previste deroghe;
- le apparecchiature, le tecnologie o i software (elencati nell'allegato IV del regolamento 765/2006) destinati principalmente ad essere utilizzati per il controllo o l'intercettazione delle comunicazioni via internet o telefoniche senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario anche per fornire determinati servizi connessi ai beni in parola;
- i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (i beni elencati nell'allegato VI del regolamento 765/2006, **come modificato dall'allegato V del regolamento 2022/355**). Il regolamento 2022/355 estende il divieto anche a determinati servizi connessi;
 - divieto di importare in UE, direttamente o indirettamente:
- i prodotti minerari (allegato VII del regolamento 765/2006 **come modificato dall'allegato VI del regolamento 2022/355**);
- i prodotti di cloruro di potassio - «potassa» - (allegato VIII del regolamento 765/2006 **come modificato dall'allegato VII del regolamento 2022/355**)

Anche per i divieti di cui sopra sono previste alcune deroghe.

Il regolamento 765//2006 è stato modificato anche dal regolamento 2022/300 che ha aggiornato l'allegato I del regolamento 765/2006 contenente **l'elenco delle persone fisiche cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche loro appartenenti, posseduti, detenuti o controllati**⁴.

⁴ altri elenchi di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi cui sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche sono contenuti nei regolamenti 833/2014 e s.m.i. e 269/2014 e s.m.i. - v. anche https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions

Con regolamento 2022/398 sono state introdotte ulteriori restrizioni finanziarie, tra cui **l'esclusione da swift delle banche Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia).**